

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 80° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 5, 9
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	8
MONACO (MSI-DN) .....	9
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 7
VALENZA (PCI) .....	5

*I lavori hanno inizio alle ore 11,35.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta e di altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco e di altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)

«Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi» (1420), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei

senatori Della Porta ed altri; «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri; «Stato giuridico dei ricercatori universitari»; «Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi», d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri.

Riprendiamo la discussione rinviata il 17 aprile. A tale proposito penso sia opportuno dare la parola al relatore, senatore Scoppola.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. La discussione generale sui disegni di legge che riguardano lo stato giuridico dei ricercatori universitari si è conclusa formalmente, com'è noto, nella seduta di mercoledì scorso; ma il giorno successivo — e devo scusarmi per la mia assenza — vi è stato un ulteriore giro di opinioni e il Ministro ha espresso autorevoli parole di apprezzamento per il grado di convergenza che si è raggiunto su un tema così delicato. Ci sono stati altri colleghi di diversi Gruppi che hanno confermato il consenso alla linea politica di fondo espressa dal testo elaborato dal comitato ristretto; li ringrazio anche per le parole di apprezzamento rivolte al relatore.

Erano rimasti da chiarire soltanto alcuni punti, in quanto taluni articoli del testo richiedevano una ulteriore precisazione di carattere tecnico-legislativo; a tal fine è stata manifestata una competente e piena disponibilità da parte degli uffici del Ministero. Il comitato ristretto si è riunito la settimana scorsa e a seguito di quell'incontro c'è stata una messa a punto ulteriore. Infine ieri nella seduta, purtroppo assai breve, che il comitato ristretto ha tenuto al termine dei lavori dell'Assemblea, ho consegnato ai colleghi presenti in rappresentanza dei rispettivi Gruppi un'ultima edizione del testo relativo ai ricercatori.

È pertanto a disposizione dei colleghi l'ultima redazione del 22 aprile, che raccoglie tutto quanto è stato fatto nel comitato ristretto sulla base delle ampie consultazioni e del contributo prezioso fornitoci dagli uffici del Ministero.

Penso che sia ora utile chiedere alla Commissione qualche minuto di attenzione per

illustrare i punti che sono stati approfonditi. Vorrei far ciò solo in termini generali per rinviare al momento dell'esame degli articoli l'approfondimento critico degli stessi. Non vorrei in altre parole che con questo supplemento di informazione che mi viene richiesto da lei, signor Presidente, si dovesse riaprire la discussione generale perchè in tal caso entreremmo in una spirale senza fine. I punti che illustrerò brevemente non sono stati modificati nella sostanza, ma solo nella formulazione.

I punti più significativi sono i seguenti. Nell'articolo 2, terzo comma, sulla base delle osservazioni prospettate dal senatore Ulianich è stato precisato più chiaramente il meccanismo delle valutazioni. Ricordo ai colleghi che è prevista per il concorso a ricercatore una valutazione in base a titoli e ad esami; ai titoli sono riservati 50 centesimi e altrettanti sono riservati agli esami. Si è voluto che, tra i titoli, avesse una valutazione minima garantita il dottorato di ricerca, sicchè al titolo di dottorato, in quanto titolo (a prescindere cioè dal valore della dissertazione che conclude quel corso di studi), secondo il nuovo testo, sono attribuiti 15 punti. Questo non esclude che, nell'ambito degli ulteriori 35 punti riservati ai titoli, si possa valutare la dissertazione scientifica prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca. In conclusione, complessivamente il dottorato di ricerca può essere valutato da 15 a 50 punti perchè se la dissertazione scientifica è di alto valore si può arrivare alla pienezza del punteggio previsto per i titoli. Viceversa, per coloro che non hanno conseguito il dottorato il nuovo testo propone che non vengano superati i 35 punti sui 50 a disposizione.

In tal modo si chiarisce che il titolo di dottorato, pur non essendo richiesto come condizione giuridica per l'accesso al concorso, ha un suo peso garantito per legge, proprio al fine di evitare il rischio, prospettato soprattutto da alcuni Gruppi, di una sottovalutazione o di una liquidazione di questo istituto al quale, viceversa, vogliamo riconoscere un giusto valore.

Per quanto riguarda poi le ulteriori determinazioni sulla valutazione dei titoli e degli esami, si fa rinvio a un decreto del Ministro

della pubblica istruzione da adottare su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, come è detto nel quinto comma dello stesso articolo 2.

È stato riscritto l'articolo 3, relativo all'organico del ruolo dei ricercatori, senza innovare tuttavia nella sostanza quanto era già contenuto nella precedente bozza non corretta che aveva valore orientativo e indicativo. Rimane quindi il meccanismo suggerito, che è analogo a quello che il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha adottato per gli associati. C'è l'indicazione, per ora semplicemente di principio, di un ruolo di 7.500 posti, vale a dire di un ruolo limitato, con il carattere di ruolo di scorrimento e non di lunga permanenza. Tuttavia di fatto saranno inseriti a pieno titolo in tale ruolo tutti i ricercatori attuali, sicché il ruolo avrà la consistenza che risulta dal numero dei ricercatori attuali, dal numero dei ricercatori che vinceranno concorsi già banditi con il vecchio sistema, più i 3.000 posti nuovi che sono previsti dal terzo comma dell'articolo e che saranno distribuiti nel corso dei primi quattro anni di attuazione della legge. Di fatto dunque la consistenza iniziale del ruolo sarà di gran lunga superiore ai 7.500 posti previsti nel primo comma dell'articolo 3, ma si verrà sfoltendo via via che i ricercatori, attraverso concorso, accederanno al ruolo degli associati. Il riassorbimento dovrebbe avvenire con un criterio selettivo nelle sedi in cui i posti di ricercatore sono esuberanti nei confronti del rapporto di uno a due previsto rispetto al ruolo degli ordinari. Si stabilisce pertanto un meccanismo che nel corso di alcuni anni — naturalmente in caso di approvazione dell'articolo — darà il risultato di un riequilibrio della distribuzione dei posti di ricercatore.

C'è poi la riserva esplicita per una successiva determinazione della pianta organica, la quale naturalmente terrà conto delle esigenze che saranno accertate ed espresse dal piano di sviluppo dell'università. Si tratta dunque di una previsione quadriennale di carattere transitorio in attesa dell'ulteriore determinazione che sarà fissata con un provvedimento coerente con le indicazioni del piano di sviluppo universitario.

Sottolineo questo aspetto per chiarire che nulla è pregiudicato, nel senso che se i 7.500 posti oggi indicati dovessero risultare inadeguati rispetto alle esigenze complessive, il piano di sviluppo potrà individuare nuove esigenze e dare luogo ad un incremento dell'organico per quanto riguarda il ruolo dei ricercatori.

Siamo costretti a fermarci a questa previsione e a mettere in evidenza questa forte riduzione programmata per ragioni di ordine finanziario perchè essa è condizione dell'aumento dei 5.000 posti di professore associato previsto nell'ultima parte del disegno di legge ed è funzionale al passaggio per concorso degli attuali ricercatori a livelli superiori. Vorrei quindi invitare i colleghi, nell'esaminare questo articolo, a non drammatizzare la cifra di 7.500 posti, che è puramente programmata: oggi sono molti di più, diminuiranno poi via via e ci sarà nel frattempo un momento di verifica per un eventuale aggiornamento di tale cifra.

L'articolo 5 è stato integrato, per quanto riguarda la partecipazione agli organi universitari, con un richiamo alle disposizioni già previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 con una semplice modificazione: detto decreto prevedeva e prevede che i ricercatori siano presenti nei consigli di corso di laurea nella misura di un quinto rispetto ai professori di ruolo; viceversa, stranamente, prevede che nei consigli di Facoltà essi siano presenti nella misura fissa di tre unità. Si è quindi uniformata la norma concernente i criteri di partecipazione adottando la misura di un quinto sia per i consigli di corso di laurea che per i consigli di Facoltà, poichè la misura fissa di tre unità è insufficiente quando si tratti di consigli di Facoltà di grandi sedi, ma eccessiva quando si tratti di piccole sedi con pochi professori.

Alcuni colleghi avevano prospettato norme relative alla partecipazione dei ricercatori ai comitati di settore del Consiglio nazionale universitario con riguardo ai fondi per la ricerca. Su questo punto non ho formulato norme, quindi il problema rimane aperto e se qualcuno vorrà presentare emendamenti potrà farlo. Personalmente non ne ho presentati perchè la struttura attuale di questi

comitati non mi sembra che renda agibile una presenza programmata per legge dei ricercatori, che peraltro sono presenti nel Consiglio nazionale universitario.

L'articolo 6 mette in evidenza l'importanza che, ai fini del giudizio di conferma, avrà in futuro, innovando rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, la produzione scientifica: i quattro anni in attesa della conferma devono servire ad una produzione scientifica e non essere soltanto di servizio accademico e didattico, poichè il nuovo meccanismo esclude dalla possibilità di conferma chi non abbia prodotto nel campo scientifico in questo lasso di tempo.

L'ultimo punto di grande rilievo che desidero segnalare alla Commissione riguarda l'articolo 14. I primi due commi si riferiscono alla possibilità per i ricercatori, una volta ottenuta la conferma, di opzione per il tempo pieno. Il terzo comma è il più significativo dal punto di vista del contenuto ed è quello che in qualche modo recupera un'idea ispiratrice del progetto precedente, ma in una forma meno drastica per quanto concerne la sua efficacia sul piano delle conseguenze pratiche. Si prevede che i ricercatori confermati che non vincano un concorso a posti di professore associato nel periodo entro il quale sono stati espletati, a decorrere dalla loro conferma in ruolo, tre concorsi a professore associato per i gruppi disciplinari corrispondenti a quello di appartenenza, escano in sostanza dal ruolo dei ricercatori, ma non come si prevedeva nel primo testo perdendo il lavoro, bensì passando ad altro ruolo.

Si prevede perciò che dopo questi insuccessi i suddetti possano a domanda essere trasferiti ad altra amministrazione, anche non universitaria, e che qualora non ottengano tale trasferimento siano trasferiti ad altro ruolo universitario non docente per il quale comunque sia richiesto il diploma di laurea. In tali ruoli i ricercatori saranno collocati in soprannumero, così da non creare intralcio al normale e fisiologico svolgimento della carriera di coloro che sono nel ruolo medesimo.

Tengo a sottolineare, perchè non si accendano dispute di carattere teorico-ideologico, che il sistema previsto è tale che questi casi saranno limitatissimi. Infatti, con un ruolo

così ristretto, dopo che vi è stato un così severo giudizio di conferma fondato sulla produzione scientifica, sarà del tutto eccezionale il caso di un ricercatore che in tre concorsi non riesca ad accedere al ruolo di professore associato. In sostanza diamo quattro anni per la conferma e la possibilità di partecipare a tre concorsi, che si svolgeranno in un periodo di almeno sei anni. Trattandosi di un ruolo ristretto, questi casi saranno del tutto eccezionali e riguarderanno persone che si sono disaffezionate alla ricerca o che hanno scelto il tempo parziale sviluppando una tale attività professionale da non avere più interesse per l'università. Si tratta, pertanto, di una norma che deve applicarsi in casi eccezionali e che è tuttavia importante perchè garantisce che il ruolo non si affolli rendendo impossibile l'accesso ai nuovi ricercatori.

Desidero poi segnalare un'aggiunta al testo. C'era e c'è il pericolo che gli attuali ricercatori — che sono circa 16.000 — che saranno inseriti in questo ruolo, non vincendo i concorsi (e dobbiamo purtroppo prevedere che non tutti riusciranno), finiscano per un lungo periodo, fino al collocamento in pensione, per bloccare il ruolo. Si è allora inserita una norma anche per i ricercatori che provengono dal ruolo creato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Tale norma, però, non può imporre il trasferimento ad altro ruolo universitario, poichè gli attuali ricercatori hanno diritto a restare nel ruolo dei ricercatori fino al sessantacinquesimo anno di età; quindi si è previsto che se essi non supereranno le tre occasioni concorsuali successive all'entrata in vigore della legge, verranno collocati in soprannumero nello stesso ruolo dei ricercatori liberando i loro posti che potranno essere messi a concorso. In sostanza — e voglio sottolinearlo — poichè si tratta di un punto di grande valore ideale e morale, lo sforzo che si è fatto è stato quello di guardare al futuro, di non sacrificare per interessi corporativi, che pure hanno diritto ad una protezione, le nuove generazioni, ma di cercare di contemperare le esigenze di coloro che sono oggi nei ruoli universitari con le attese di chi domani accederà a questa difficile carriera.

Mi sono soffermato con una certa insisten-

za sull'articolo 14 perchè rappresenta un cardine del sistema.

Non ci sono altre novità di rilievo; ci sono solo ritocchi di carattere tecnico sui quali mi soffermerò in sede di esame dei singoli articoli.

Rimane sostanzialmente immutata l'ultima parte. Sull'ultima parte, appunto, quella del titolo II, relativa alla manovra concorsuale, sono stati avanzati dubbi e manifestate preoccupazioni per quanto concerne la disponibilità reale dei posti di associati. Anche su questo punto, naturalmente, approfondiremo l'esame, quando esamineremo specificamente l'articolo che prevede la manovra di riassorbimento e l'aumento dell'organico degli associati fino a 5.000 posti. Torno ad esprimere una convinzione, che ho già qui più volte espresso: noi attraverso questo meccanismo concorsuale, complessivamente, veniamo a dare agli attuali ricercatori oltre 10.000 occasioni concorsuali distribuite in un arco di tempo pari a tre o quattro concorsi. Un gruppo di 16.000 ricercatori che ha 10.000 occasioni di concorso non si trova in una situazione che possa considerarsi ingiusta o drammatica, perchè mai nell'università le occasioni concorsuali sono state tante.

Credo che una valutazione realistica della situazione ci permetta di dire con tranquilla coscienza che la percentuale dei posti offerti rispetto al numero degli aspiranti è tale da consentire l'inserimento nei ruoli di tutti coloro che hanno una produzione scientifica seria; non dovrebbero esserci preoccupazioni al riguardo.

Da ultimo ci sono le norme sul trattamento economico che avevo lasciato in bianco indicando solo dei criteri di massima. Mi sono rimesso pienamente per questa materia al giudizio competente del Ministro, perchè le indicazioni in percentuale — la metà del trattamento degli associati o i due terzi dopo la conferma — sarebbero in alcuni casi risultate inferiori al trattamento attuale — nell'ipotesi appunto della metà — sicchè le norme sono state ridefinite con riferimento ai parametri del trattamento economico e sono di conseguenza affidate alla contrattazione sindacale. Non introduciamo quindi elementi di novità: l'assetto attuale viene confermato e

— ripeto — affidato ai successivi sviluppi della contrattazione sindacale.

Dopo aver dato notizia — spero con sufficiente chiarezza — degli elementi innovativi da ultimo introdotti, torno a rivolgere al Presidente la preghiera di non riaprire sugli stessi una discussione generale. Mi riservo invece di fornire ulteriori chiarimenti nel corso dell'esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** Ringraziamo il senatore Scoppola per averci fornito dei chiarimenti relativi a novità introdotte nell'ultima fase.

Poichè non ci sono pervenuti ancora i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, potremmo accedere alla proposta del relatore di iniziare la prossima settimana l'esame dell'articolato. Mi riservo in quella sede di presentare alcuni emendamenti.

Quello che oggi abbiamo esaminato sarà considerato come testo base dell'ulteriore discussione e delle deliberazioni della nostra Commissione. Resta inteso, comunque, che tale testo va considerato come un insieme di emendamenti al disegno di legge di iniziativa governativa. Ne conseguirà che, in sede di approvazione, risulteranno assorbiti i disegni di legge di iniziativa parlamentare.

È vero infatti che questo testo è nato da apporti vari, ma è anche vero che ha preso le mosse da un disegno di legge presentato dal Governo. Ribadisco pertanto che sul piano strettamente tecnico-giuridico tale nuovo testo può essere considerato come un insieme di emendamenti al disegno di legge n. 1352.

**VALENZA.** Signor Presidente, sono d'accordo sul non proseguire discussioni generali di ordine politico concernenti la vita della università, il ruolo, gli atteggiamenti delle forze politiche. Sentiamo una esigenza di chiarezza e quindi sembra opportuno entrare nel merito del provvedimento.

Tuttavia ciò non significa soltanto esaminare il singolo articolo, ma anche soffermarci sull'impianto della legge e sulla logica che la ispira. Mi pare che su questo punto non possano sorgere equivoci, anche perchè siamo partiti — come ci ha proposto il relatore — innanzi tutto dalla manovra, ossia da quel-

l'elemento dinamico che si inserisce nella situazione da esaminare.

Vorrei dire con grande franchezza che rinnovo l'apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Scoppola, il quale si è sforzato di ascoltare e di recepire per quanto possibile tutte le esigenze e tutte le proposte venute dai diversi Gruppi. Ciò nonostante, mi sembra che l'ultimo testo del comitato ristretto non presenti soltanto modifiche di dettaglio, ma anche alcune rilevanti modifiche di sostanza. Quindi esso non è la fotocopia di quello precedente, è un'altra cosa, anche perchè si è cercato di fornire le risposte ai vari problemi via via emersi.

Mi sono pronunziato per un orientamento di massima favorevole allo sforzo compiuto dal senatore Scoppola, ponendo però la condizione che venisse mantenuta quella flessibilità contenuta nei progetti originari del relatore fino al testo di febbraio, visto che ne ho contati sei: il primo del 16 luglio 1985, il secondo del 27 settembre 1985, il terzo del 5 febbraio 1986, il quarto dell'11 febbraio 1986 e poi gli ultimi due di aprile. Ho sempre detto che avremmo espresso un giudizio positivo, purchè si fosse resa flessibile la manovra che era contenuta nei primi progetti. Essa partiva da due punti essenziali: la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori e l'istituzione di un canale di reclutamento con caratteristiche nuove rispetto a quello dei ricercatori confermati e a termine.

Invece, il giudizio che emerge da una lettura attenta dell'ultimo testo che si propone alla Commissione, anche sulla base dei pareri che ho potuto raccogliere sia nel nostro Gruppo che negli ambienti universitari a noi più vicini, non è positivo, nel senso che la disponibilità ad operare mediazioni, a trovare elementi di flessibilità è entrata in contraddizione con i pilastri fondamentali della manovra che era sottesa ai precedenti progetti. In effetti, i ricercatori confermati in servizio all'entrata in vigore della presente legge resteranno in soprannumero nel ruolo anche se non vinceranno alcun concorso per posti di professore associato. Ora, se da un punto di vista umanitario, di rispetto della loro dignità, delle prospettive del loro lavoro, ciò può essere giusto, tuttavia — se non

comprendo male — ci troviamo di fronte ad un ruolo permanente, che di fatto determina una terza fascia docente sancendo, in pratica, lo stato di ricercatore a vita.

E non si tratterà di pochi casi perchè, secondo i nostri calcoli, i ricercatori in servizio nel 1990 saranno 13.000, di cui 8.000 vecchi e 5.000 di nuova formazione ed il blocco del riassorbimento — che tra l'altro non è posto come fatto perentorio, ma indicando il tetto massimo di 5.000 — non sarà sufficiente ad operare lo svuotamento del ruolo. Di questo ci chiediamo la ragione: evidentemente si è ritenuta insostenibile la proposta del passaggio ad altro ruolo universitario non docente ed è qui, a nostro giudizio, che salta un pilastro del disegno iniziale, convincendoci dell'idea che era assai poco realistico trovare una terza via tra esaurimento e non esaurimento del ruolo.

Si mantiene, invece, la scelta del passaggio ad altro ruolo o trasferimento dei nuovi ricercatori confermati che arriveranno però a questo bivio della loro vita, tenendo anche conto dell'età piuttosto elevata prescritta per l'accesso nel ruolo, intorno ai quarantun anni. Mentre con la precedente impostazione del ruolo a termine la possibilità di constatare che si era fatta una scelta sbagliata si aveva entro i trent'anni, con possibilità quindi di recupero, ora si arriverà — ad oltre quarant'anni — a prendere atto di un fallimento di carriera ed a scegliere il passaggio ad un ruolo non docente. Sorgerà, pertanto, un altro problema e si farà la solita «leggi-na» per uniformare la condizione dei nuovi ricercatori a quella dei vecchi, per ragioni di equità, di umanità e via dicendo.

Ci sembra, pertanto, che due importanti pilastri siano venuti meno e che non sia stato possibile conciliare esigenze diverse; quindi il provvedimento, mentre nelle prime formulazioni aveva acquisito una certa maggioranza di consensi, troverà ora, almeno nel nostro ambiente, un'avversità piuttosto diffusa.

Vi sono anche altri punti abbastanza discutibili, cominciando da una debole definizione della nuova figura del ricercatore, in quanto non si precisa che egli appartiene ad una fascia di reclutamento programmato

della docenza; non si stabilisce, poi, alcuna differenza tra attività di servizio ed attività di formazione. Per quanto riguarda il numero dei ricercatori, ho appreso con favore che quello di 7.500 sarà tale solo in prima applicazione e che quindi andrà rivisto in sede di piani di sviluppo. Come noi abbiamo sempre proposto, più che fissare una cifra si dovrebbe stabilire un rapporto con gli sbocchi concorsuali, tenendo presente che nell'università esistono anche figure diverse — precari contrattisti, assistenti e così via — su cui essa si appoggia per il proprio lavoro. Pertanto tale problema va considerato in collegamento ad una programmazione che qui è puramente rinviata e non viene affrontata.

Un'altra questione che non appare risolta è quella del dottorato di ricerca. È infatti pur vero che c'è un problema di spendibilità di questo titolo anche a livello universitario, ma la via della qualificazione non è quella di stabilire un punteggio preferenziale, anche perchè in merito a tale questione si coglie una contraddizione tra il ruolo del Consiglio universitario nazionale affermato in un articolo e la norma prescrittiva del punteggio, entrando così in contraddizione anche con l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sui criteri di valutazione e sulla parte da assegnare ai titoli ed alle prove orali e scritte.

Non mi dilungherò oltre poichè avremo modo di entrare nel merito dei singoli articoli e delle singole scelte; ho voluto solo anticipare alcuni elementi di giudizio ed esprimere forti perplessità su questo ultimo testo. Anche per tali motivi riteniamo che tutti i Gruppi saranno concordi sull'opportunità di proseguire l'esame in sede referente. Penso che non vi saranno difficoltà da questo punto di vista; anche il senatore Covatta era dello stesso avviso.

La mia parte politica, quindi, ritiene opportuno che l'esame del testo prosegua in sede referente per poi passare all'Assemblea, al fine di fare chiarezza e di consentire un confronto aperto tra tutte le forze politiche. Non faremo nulla per ritardare l'iter di questo disegno di legge; siamo in una fase in cui occorre sollecitudine e chiarezza — non è nostro intendimento quindi operare manovre

dilatorie —, tuttavia vogliamo che in ordine a un provvedimento di tal genere ogni parte politica si assuma le proprie responsabilità.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ogni Gruppo naturalmente è libero di valersi di tutti gli strumenti che il Regolamento offre. Questa dichiarazione finale del senatore Valenza circa una decisione, che sembra già presa, di andare comunque in Aula non può che incontrare, da parte nostra, una presa d'atto: è una facoltà concessa dal Regolamento, non abbiamo nulla da obiettare.

Tuttavia, in qualità di relatore non posso fare a meno di fornire in questa fase conclusiva della discussione generale alcuni chiarimenti. In realtà le obiezioni che il senatore Valenza ha oggi prospettato non toccano in alcun modo i punti che sono stati aggiunti nella breve fase che è intercorsa tra l'ultima settimana e questa. Nessuno degli elementi aggiuntivi è stato toccato nella dichiarazione del senatore Valenza. Egli, invece, ha rimesso in discussione quella linea di fondo già chiaramente enunciata nel testo presentato la settimana scorsa e sulla quale, con mio grande compiacimento e con soddisfazione di tutti i Gruppi, aveva espresso non un consenso pieno e definitivo, ma certo un consenso politico di massima. Tale consenso era stato confermato, dopo il suo intervento di mercoledì scorso, nella successiva seduta di giovedì con una dichiarazione di favore, di disponibilità politica ad un confronto costruttivo sulla base di quel testo. Il senatore Valenza ha rimesso invece in discussione il testo nelle sue linee fondamentali, sulla base di argomenti — mi consenta di dirlo, per quella cordialità di rapporti che ha contraddistinto il lavoro che abbiamo svolto insieme — che io spero possano essere superati a seguito di un'analisi attenta.

Il senatore Valenza si è richiamato a due punti sui quali il Partito comunista ha sempre insistito: la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori attuali e il nuovo ruolo di formazione. Il nuovo ruolo è di formazione: basta leggere il primo comma dell'articolo 1. Non abbiamo creato la terza fascia docente; il testo è chiaro ed esplicito nel

riconoscere una partecipazione alla didattica, senza la creazione di una terza fascia docente. Questa preoccupazione, per quanto riguarda il nuovo ruolo, non ha fondamento.

Per quanto concerne invece la messa ad esaurimento, il senatore Valenza aveva già espresso il suo consenso sul testo che non prevedeva la messa ad esaurimento sul piano giuridico-formale, ma prevedeva la formazione di un unico ruolo con norme particolari per coloro che provengono dal ruolo attuale; tutto ciò è rimasto integro nel nuovo, ultimo testo, presentato ieri sera. In tale testo, anzi, è prevista una norma in più, perchè coloro che provengono dal ruolo attuale saranno posti in soprannumero se non vinceranno i concorsi in un periodo di tempo determinato. Si è fatto, semmai, un passo nel senso del ruolo ad esaurimento, non un passo indietro rispetto a questa esigenza che il Partito comunista aveva avanzato.

A me sembra, senatore Valenza, che nel suo intervento, che io ho ascoltato con grande attenzione, l'unica preoccupazione che meriti approfondimento — e ho già dichiarato la mia piena disponibilità — è quella circa lo svuotamento del ruolo del ricercatore attuale. Quando affronteremo l'articolo che prevede la manovra del riassorbimento del ruolo degli associati, discuteremo le cifre. Se il senatore Valenza lo ritiene opportuno, sono disponibile ad una ulteriore riunione del comitato ristretto per approfondire questo punto che è stato oggetto, come sa bene il senatore Valenza, delle preoccupazioni di tutti i Gruppi, e in particolare del relatore e del Governo. Abbiamo sempre mirato, infatti, ad evitare un blocco della situazione e, viceversa, ad ottenere la possibilità di uno scorrimento concorsuale verso le fasce alte della carriera.

Tuttavia, su questo punto si può approfondire la ricerca con riscontri precisi su numeri, su dati di fatto, che immagino siano stati forniti anche dai sindacati: il senatore Valenza ha fatto un esplicito riferimento a contatti avuti con ambienti esterni alla nostra Commissione.

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, c'è la possibilità di recepire alcuni emendamenti aggiuntivi che, in qualche modo, già

in questo disegno di legge introducano elementi di rafforzamento di tale istituto. Ho sempre dichiarato la mia disponibilità in proposito come pure ha fatto il Governo. I colleghi socialisti hanno preannunciato degli emendamenti, e anche per questo dichiariamo la nostra piena disponibilità.

Senatore Valenza, sinceramente, me lo consenta, non vedo, a questo punto della discussione, motivi legati al modo in cui i lavori si sono svolti per una richiesta di passaggio in Assemblea. I motivi possono essere di altro ordine, di carattere politico, estranei al lavoro che abbiamo svolto e al contenuto cui siamo giunti attraverso questo iter lungo e faticoso.

I Gruppi sono liberi di assumersi le loro responsabilità, ma se un ritardo ci sarà, certamente sarà da attribuirsi a questa improvvisa decisione che non trova alcun fondamento nel modo in cui i lavori si sono svolti — ripeto — e negli ultimi perfezionamenti che sono stati messi a punto.

Mi auguro che sulla base di questi ulteriori chiarimenti possiamo giungere ad un'approvazione del disegno di legge in questa sede.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, non posso che prendere atto delle dichiarazioni del senatore Valenza, soprattutto per quanto attiene alle riserve avanzate circa il mantenimento della sede deliberante.

Rinnovando la mia gratitudine e il mio apprezzamento al senatore Scoppola, ricordo che il Governo, fin dall'inizio, ha dichiarato la sua piena disponibilità ad ogni approfondimento e senza preclusioni derivanti da rigidi limiti di maggioranza. Il Governo non solo non ha creato difficoltà al lavoro del comitato ristretto, ma credo che vi abbia anzi partecipato costruttivamente, come del resto continuerà a fare.

Tuttavia, di fronte alla richiesta avanzata dal senatore Valenza che l'esame del testo prosegua in sede referente, per essere poi rimesso all'Assemblea, mi permetto di chiedere alla Commissione, attraverso il Presidente, un impegno serrato e conclusivo nella sede referente. Se è doverosa da parte del Governo la piena disponibilità ad ogni ap-



profondimento, tuttavia, come ho già dichiarato a proposito del provvedimento sulla scuola secondaria, non dobbiamo dimenticare che abbiamo tutti, il Governo in primo luogo, una responsabilità istituzionale nei confronti dell'università. Non è possibile non riuscire a concludere l'iter del provvedimento: se si intende rimettere l'esame del disegno di legge all'Aula, si seguano le norme della democrazia, con tutti le luci e le ombre, ma non si può restare in una simile situazione di incertezza.

Confermo ancora una volta la piena disponibilità del Governo a favorire le soluzioni che registrino le convergenze più ampie possibili, ma non mi posso esimere dal sollecitare una conclusione dei lavori della Commissione.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare una breve dichiarazione in qualità di Presidente della Commissione. Non posso non essere sensibile all'esigenza manifestata dal Ministro; se si deve andare in Aula, è opportuno e giusto sveltire il procedimento dei nostri lavori in Commissione. Tuttavia ho accolto il voto espresso dal relatore, senatore Scoppola, affinché nel corso del dibattito sui singoli articoli, che inizieremo nella prossima settimana, si possano trovare soluzioni tali da raccogliere il consenso di tutti i Gruppi e, in primo luogo, del maggiore Gruppo di opposizione presente in questa Commissione. Se così fosse, ce ne dovremmo compiacere e potremmo quindi rimanere in sede deliberante.

Tra l'altro, sapete che la rimessione dell'esame del disegno di legge all'Assemblea è richiesta insistentemente dai gruppi più vivaci dei ricercatori confermati che chiedono tale

rinvio proprio perchè ritengono che, attraverso il dibattito in quella sede, possano essere recepite posizioni non prive di demagogia.

Ciò nonostante, devo essere sensibile alla richiesta del Ministro con questo solo limite: che non credo che dobbiamo rinunciare allo sforzo, preannunciato dal senatore Scoppola, di ottenere che in Commissione si raggiunga un accordo più ampio, evitando così di passare in Aula.

Aggiungo che nella prossima settimana inizieremo l'esame degli articoli con la velocità più opportuna e più giustificata. Prego pertanto tutti i Gruppi di preparare gli emendamenti fin da adesso, in modo che possano essere pronti per la seduta di mercoledì prossimo.

**MONACO.** In base a quanto è stato detto dal Ministro e soprattutto dal Presidente e dal relatore, trovo che più di quanto si è fatto su questi disegni di legge non si sarebbe potuto fare. Mi auguro pertanto che nell'interesse dei ricercatori si giunga al più presto alla conclusione dell'esame dei provvedimenti sottoposti alla nostra attenzione.

A tale proposito mi dichiaro favorevole alla prosecuzione del dibattito in sede deliberante.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,40.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO